

**N. 01874/2014 REG.PROV.CAU.
N. 02860/2014 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2860 del 2014, proposto da:

ASL BA, rappresentata e difesa dall'avv. Edvige Trotta, con domicilio eletto presso il dott. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

contro

AFAISA (Associazione Famiglie Assistiti Istituto Sant'Agostino), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ranieri, con domicilio eletto presso il dott. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

nei confronti di

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Panizzolo, con domicilio eletto presso il dott. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA – BARI - SEZIONE II n. 00100/2014, resa tra le parti, concernente linee guida per l'accesso ai servizi

sanitari territoriali e alla rete integrata dei servizi socio-sanitari

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'AFAISA (Associazione Famiglie Assistite Istituto Sant'Agostino) e della Regione Puglia;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014 il Cons. Vittorio Stelo e uditi per le parti gli avvocati Casertano su delega dell'avv. Trotta, Ranieri e Corrente su delega dell'avv. Panizzolo;

Ritenuto che l'istanza sospensiva, a una delibazione propria della fase cautelare, appare meritevole di accoglimento sul *fumus*, sia riguardo ai profili di inammissibilità del ricorso di primo grado che

in merito all'ininfluenza delle linee guida sulla libera scelta del paziente, profili che saranno oggetto di approfondimento dinanzi al T.A.R. nell'udienza pubblica del 23 ottobre 2014;

ritenuto di condannare controparte costituita (AFAISA) al pagamento delle spese del grado tenuto conto anche della violazione del dovere di sinteticità degli atti, contestata in camera di consiglio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

accoglie l'appello (Ricorso numero: 2860/2014) e, per l'effetto, in riforma

dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare in primo grado.

Condanna parte appellata al pagamento delle spese del grado da liquidarsi in € 2000,00 (duemila), oltre agli accessori di legge, a favore dell' ASL appellante.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Cacace, Presidente FF

Vittorio Stelo, Consigliere, Estensore

Roberto Capuzzi, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)